

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

(34^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto » (954) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatorePag. 460, 461
TANTALO, sottosegretario di Stato per le finanze 461

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari » (955) (D'iniziativa del deputato Alesi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE459, 460
TANTALO, sottosegretario di Stato per le finanze 460
BERTOLI 460
MEDICI, relatore 460

tonino, Martinelli, Medici, Pirastu, Pozzar, Soliano, Stefanelli, Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Tantalo e per il tesoro Piccardi.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Alesi: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari » (955) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Alesi: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari », già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini, Banfi, Bertoli, Buzio, Biaggi, Cerami, Corrias Efisio, De Luca, Li Vigni, Maccarrone An-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)34^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione sul disegno di legge in esame venne fatta, e acutamente approfondita, il giorno 16 dicembre; sospendemmo l'iter del provvedimento soltanto perchè il senatore Bertoli chiese un chiarimento sulla locuzione, contenuta nel primo comma dell'articolo unico, in base alla quale, ai fini dell'imposta di successione, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldi passivi dei conti correnti « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante ». Alla proposta di sospensione, avanzata dal collega Bertoli, si associò anche il relatore senatore Medici; pertanto oggi, poichè il Governo è pronto a dare quel chiarimento, potremo senz'altro concludere l'iter del provvedimento in discussione.

TANTALO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'espressione « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante » contenuta nel primo comma dell'articolo unico del disegno di legge, serve ad eliminare le perplessità sorte in dipendenza dell'orientamento giurisprudenziale segnato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10 agosto 1962, n. 2527.

Secondo tale orientamento il debito in questione dovrebbe documentarsi con la produzione del contratto di apertura di credito, ma tale documentazione potrebbe variare in relazione al particolare rapporto esistente tra la banca e il cliente che origina il debito di conto corrente.

Tale rapporto (cambiali in garanzia, somme depositate in libretti al portatore, mutuo) ai fini tributari successivi è irrilevante, una volta accertata l'effettiva esistenza del debito, posto che l'Amministrazione finanziaria risulti con la proposta in esame più efficacemente tutelata, rispetto al passato.

Infatti al numero 3 dello stesso primo comma viene richiesta « la specificazione delle eventuali garanzie prestate » e questo consentirà di tassare all'attivo ereditario cespiti (come per esempio i libretti al portatore che molto spesso vengono dati in garanzia dello scoperto del conto) che fino ad ora sfuggivano all'imposizione.

Per questi motivi ritengo che sia stato sufficientemente chiarito il dubbio manifestato nella precedente seduta dal senatore Bertoli e pertanto il Governo chiede l'approvazione del disegno di legge.

BERTOLI. Mi pare che tutto sia chiarito; il mio dubbio, in effetti, era che quella frase — « il rapporto contrattuale sottostante » — si riferisse al cliente e alla persona cui il cliente aveva versato delle somme attraverso assegni. Chiarito, invece, che tale rapporto è quello tra cliente e banca, cadono le mie perplessità e pertanto mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

MEDICI, *relatore*. Concordo coi chiarimenti dati dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura nella seduta precedente.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto » (954) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Pannacchio, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

La disciplina del pagamento delle vincite al lotto oggi in vigore prevede che i ricevitori siano autorizzati a pagare, senza altra formalità, all'infuori di quella della presentazione della bolletta vincente, vincite d'importo non superiore a lire 25.000. Tale importo può essere elevato a lire 75.000, ma in questo caso occorre il preventivo nulla osta delle intendenze di finanza sedi di archivio ai fini del gioco del lotto, vale a dire esi-

stenti nelle città dove si effettuano le estrazioni, dopo il controllo della corrispondenza della bolletta con la matrice e la convalida della sussistenza della vincita.

Per importi superiori, debbono provvedere le intendenze di finanza, sedi di archivio, mediante l'emissione di mandati diretti esigibili presso le sezioni di tesoreria provinciale.

Ma le intendenze di finanza possono essere chiamate a pagare vincite di importo anche inferiore a lire 25.000, e ciò avviene quando i ricevitori esauriscono i fondi a disposizione.

Questa evenienza, che di rado si verifica in periodi normali, in questi ultimi tempi è divenuta assai più frequente, tanto che, come si è verificato in alcune estrazioni al principio e alla fine del 1968, talune intendenze hanno dovuto far fronte al pagamento di una grande mole di vincite di piccolo importo, normalmente pagate dalle ricevitorie, perchè queste ultime avevano in breve tempo esaurito i fondi dell'incasso.

Gli adempimenti relativi al pagamento delle numerosissime vincite hanno posto in crisi, per questo settore di attività, le intendenze di finanza e le ragionerie provinciali dello Stato interessate, che si sono trovate, per siffatti pagamenti, a dover fronteggiare una mole di lavoro enorme con mezzi adeguati solamente al periodo di normalità.

Quando le intendenze debbono provvedere direttamente al pagamento delle vincite, le norme vigenti prevedono, che, prima dell'emissione del mandato a favore di ogni vincitore, una commissione di archivio debba confrontare una per una le bollette vincenti con le rispettive matrici.

Si rende, pertanto, necessario garantire, anche in occasione di numerose vincite, un sollecito smaltimento del lavoro relativo al loro pagamento e questo intento può essere raggiunto facendo sì che il maggior quantitativo di tali vincite continui ad essere pagato dai ricevitori.

A questo scopo è stato predisposto il disegno di legge in discussione, il quale prevede l'aumento, da lire 25.000 a lire 100.000, dell'importo massimo delle vincite che i ricevitori possono direttamente pagare con i fondi della riscossione: si tenga presente che

il limite fissato con il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, era di lire 1.700 e, quindi, che l'importo di lire 100.000 non è assolutamente eccessivo nei confronti dei normali parametri di rivalutazione.

Con l'articolo 1, poi, oltre all'elevazione a lire 100.000 del limite dell'importo delle vincite che i ricevitori possono pagare con i fondi della riscossione, si precisano meglio i casi in cui le bollette vincenti debbono essere trasmesse all'intendenza di finanza; si porta da 10 a 30 giorni dalla presentazione della bolletta vincente il termine entro cui l'intendenza deve provvedere al pagamento della vincita e si commina una precisa sanzione a carico di quei ricevitori che dovessero rifiutarsi di ritirare le bollette vincenti presentate dai giocatori per l'inoltro all'intendenza.

Ciò detto, credo che risulti evidente l'utilità di siffatto provvedimento, ed invito la Commissione a voler esprimere voto favorevole.

T A N T A L O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il Presidente a l'intera Commissione per la celerità con la quale si è potuto trattare l'argomento.

P R E S I D E N T E. *f. f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonchè quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, è disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.

A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la Commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.

Quando sorga dubbio sulla regolarità della vincita e, in ogni caso, qualunque sia lo importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o più bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.

Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente ».

(È approvato).

Art. 2.

Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, può incaricare della riscossione della vincita il ricevitore, il quale curerà lo incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.

A tal fine il ricevitore ritira la bolletta vincente e rilascia al vincitore ricevuta staccata da apposito modello a ricalco, composta da una figlia, da una copia e da una matrice.

Il ricevitore, sotto la sua personale responsabilità, deve controllare la corrispondenza della bolletta vincente col copiaguochi e deve apporre sulla ricevuta la seguente annotazione:

« Visto regolare al confronto col copiaguochi ».

Il ricevitore è responsabile dell'esattezza della compilazione del copiaguochi.

Le bollette vincenti, riguardanti anche vincitori diversi, ma relative alla stessa estrazione, con la copia della ricevuta, debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione ed elencate su appositi modelli a ricalco in quadruplici esemplare, uno dei quali rimane nella ricevitoria. Le spedizioni, in piego assicurato, sono fatte settimanalmente all'intendenza di finanza sede di archivio. Per le bollette vincenti, presentate nel penultimo o ultimo giorno della prescrizione, il piego deve essere trasmesso all'intendenza di finanza il giorno stesso della presentazione o al massimo il giorno immediatamente successivo.

Previo accertamento dell'esattezza della liquidazione delle vincite fatta dal ricevitore, l'intendenza di finanza dispone a favore di quest'ultimo il pagamento delle vincite stesse con ordine di pagamento cumulativo speciale sulla sezione di tesoreria provinciale, disposto sullo stesso modello con cui il ricevitore ha trasmesso le bollette vincenti. Un esemplare di tale modello, che costituisce l'ordinativo di pagamento, viene trasmesso alla sezione di tesoreria provinciale. All'atto del pagamento il ricevitore quietanza il titolo a discarico dell'Amministrazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 45 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077.

L'intendenza di finanza conserva il quarto esemplare corredato delle copie delle ricevute.

Dopo l'emissione dell'ordine di pagamento, la commissione di archivio con l'ausilio, se occorre, delle commissioni sussidiarie, procede al confronto delle bollette di ogni modello con le rispettive matrici nei modi stabiliti.

Qualora sia rilevata discordanza tra la bolletta e la matrice, tale che dia luogo all'inesistenza o alla riduzione della vincita, l'importo della vincita non dovuta è addebitato al ricevitore che ha rilasciato la ricevuta.

Un esemplare del modello con il quale è stato disposto il pagamento delle vincite, con le rispettive bollette verificate, è inviato alla Corte dei conti.

La riscossione delle vincite è fatta presso la ricevitoria dai singoli aventi diritto i quali

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

debbono produrre le ricevute in loro possesso, che, debitamente confrontate con le rispettive matrici, sono ritirate dal ricevitore e allegate all'esemplare del modello con il quale le bollette vincenti sono state inoltrate all'intendenza di finanza.

Il vincitore deve ritirare l'importo della vincita nel termine di quattro mesi dall'estrazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il ricevitore ha l'obbligo di consegnare all'intendenza di finanza il modello sopra indicato corredato delle ricevute ritirate ai vincitori.

L'importo delle vincite eventualmente non richieste dagli aventi diritto nel termine prescritto sarà versato a cura del ricevitore nel capitolo delle entrate eventuali del bilancio dello Stato riguardante la Direzione generale per le entrate speciali.

Nessun compenso è dovuto dal vincitore al ricevitore per la riscossione della vincita per suo conto presso le sezioni di tesoreria provinciale.

(È approvato).

Art. 3.

Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente, giusta l'obbligo previsto dall'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e dall'articolo 238 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, può chiedere all'intendenza di finanza sede estrazionale di trattenere in tutto o in parte la differenza fra le somme riscosse e quelle pagate. La richiesta deve essere documentata con lo spoglio delle vincite di cui all'articolo 37 del regolamento.

Il conto di cui all'articolo 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura: « Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata ». A questo fine il ricevitore compila un'apposita richiesta, da allegare al conto,

in cui, sulla base dello spoglio delle vincite, viene data dimostrazione del totale delle vincite fino a lire 100.000 verificatesi nella ricevitoria, di quelle già pagate e di quelle rimaste da pagare.

La richiesta è immediatamente sottoposta al visto dell'intendenza di finanza la quale, ove non la riconosca fondata, ordina al ricevitore di effettuare subito il versamento della somma trattenuta.

Il ricevitore, il martedì successivo, deve rendere conto, separatamente, delle vincite pagate con le somme trattenute, con le stesse modalità relative alle vincite normalmente pagate con i fondi delle riscossioni della settimana.

Il movimento di dare e avere del ricevitore deve risultare da apposite annotazioni sul conto, di cui all'articolo 238 del regolamento. L'eventuale eccedenza tra le somme trattenute e le vincite pagate deve essere versata nei modi consueti.

Presentandosene la necessità, il ricevitore può rinnovare la richiesta di trattenimento di somme da versare nei confronti delle riscossioni della settimana immediatamente precedente, osservata la procedura prevista nel presente articolo.

Le vincite pagate sono verificate nei modi consueti.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.